

rio» disciplina la rete delle unità d'offerta sociosanitarie e sociali, quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.

Le unità d'offerta operano, nel rispetto del principio della libertà di scelta, nell'ambito della programmazione regionale e locale e nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per il loro esercizio e le condizioni per poter accedere all'accreditamento.

Nel settore sociale, la l.r. n. 3/2008, art. 3 comma 2, contempla anche la possibilità che soggetti privati possano svolgere attività sociali indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità d'offerta, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi previsti dall'art. 2 della medesima legge regionale e secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene.

Con la legge 3/08 il processo di semplificazione amministrativa viene portato a compimento anche per le unità d'offerta sociali, per le quali l'autorizzazione in precedenza prevista dalla l.r. n. 1/86 è sostituita dalla comunicazione preventiva, che certifichi il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

La vigilanza viene pertanto spostata sulla fase di esercizio e quindi sulla verifica in concreto dello stato dei luoghi e di gestione.

L'accreditamento è invece condizione per poter accedere alla stipula di contratti con il Comune, e ciò entro i limiti, rimessi alla discrezionalità dell'ente locale, della sostenibilità finanziaria e della programmazione locale.

Restano ovviamente salve, anche al di fuori della rete delle unità d'offerta autorizzate e/o accreditate altre forme di contribuzione e convenzione per l'acquisizione di prestazioni/servizi resi dal complessivo sistema sociale.

In tal senso, la rete sociale, alla pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma sempre governato dall'ente locale.

I piani di zona diventano, pertanto, lo strumento principale della *governance*.

Perché la rete sociale possa garantire condizioni uniformi nella erogazione di servizi e di prestazioni in ambito regionale, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, la legge ha affidato alla Regione il compito di definire i requisiti minimi di esercizio delle unità d'offerta sociali ed i criteri per il loro accreditamento.

L'intervento regionale, conseguente alla l.r. 3/08, si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dalla Giunta regionale negli anni precedenti che, oltre a portare ad esistenza diverse tipologie di unità d'offerta, ne ha definiti i requisiti di autorizzazione e per alcune i criteri di accreditamento.

Questi provvedimenti, nella parte in cui non sono sostituiti dal presente documento, mantengono la loro efficacia.

Titolo 1 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE PREVENTIVA D'ESERCIZIO

1.1 *Che cos'è la Comunicazione Preventiva di Esercizio*

La Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (di seguito CPE) delle unità d'offerta sociale è introdotta dall'art. 15 comma 1 della l.r. 3/08.

Tale Comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla l.r. 1/86 che con la stessa legge 3/08 viene abrogata.

L'istituto si inquadra all'interno della generale disciplina dettata dalla l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi). La semplificazione operata nella fase di avvio dell'attività delle unità d'offerta viene bilanciata dalla definizione, in sede amministrativa, di precisi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi e da un rafforzamento della vigilanza e del controllo. Si introducono, quindi, poteri di intervento da parte dell'autorità amministrativa, in grado di impedire la prosecuzione o l'avvio di attività prive dei requisiti richiesti.

La CPE è quindi l'atto indispensabile per l'esercizio della unità d'offerta che, contestualmente, avvia l'attività di controllo e vigilanza.

La CPE abilita l'Ente gestore ad intraprendere da subito l'attività dell'unità d'offerta, comporta altresì una responsabilità di-

retta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo (1).

La CPE non è sufficiente per operare per conto del servizio pubblico né per porre a carico dello stesso gli oneri derivanti (vedi successivo paragrafo 2.1).

1.2 *Casi di utilizzo della CPE*

La CPE è prevista per tutte le unità d'offerta sociali, individuate dalla d.g.r. 13 giugno 2008, n. 7437 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi della l.r. 3/08, articolo 4, comma 2 o che saranno individuate successivamente dalla Giunta regionale.

La CPE viene utilizzata nei seguenti casi:

- a) **messa in esercizio di unità d'offerta**, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l'attività;
- b) **variazione della capacità ricettiva dell'unità d'offerta**, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni;
- c) **trasformazione di unità d'offerta esistenti**, da intendersi come modifica della tipologia dell'unità d'offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- d) **trasferimento in altra sede di unità d'offerta esistenti**, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell'Ente gestore;
- e) **cambiamento del soggetto gestore**, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

1.3 *Casi di non utilizzo della CPE*

Nei seguenti casi non è previsto l'utilizzo della CPE:

- a) **modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore**: purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti, sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l'annotazione negli atti esistenti;
- b) **l'Ente gestore dell'unità d'offerta è il Comune che gestisce anche la funzione in ordine alle CPE**: in tal caso il dirigente competente adotta apposito provvedimento in cui prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- c) **l'unità d'offerta è gestita in forma associata dai Comuni cui è affidata anche la funzione in ordine alla CPE**: in tal caso la comunicazione è sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- d) **sperimentazione di una unità d'offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale**: in tal caso il Comune di ubicazione della attività innovativa prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione.

Al di fuori della rete delle unità d'offerta sociale, così come previsto dall'art. 3 comma 2 della l.r. 3/08, possono essere avviate ed erogate, dagli enti del terzo settore, attività sociali per le quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di comunicazione preventiva di esercizio. Resta fermo che il gestore dovrà, nel caso di utilizzo di strutture, garantire il rispetto delle norme regionali o nazionali in materia di igiene e sanità

(1) In questa materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 comma 1° della legge n. 241/1990, che estende l'applicazione dell'art. 483 del codice penale ai casi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nell'ambito dei procedimenti relativi alle denunce di inizio attività. In questi casi, inoltre, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno e quindi l'attività dovrà intendersi avviata abusivamente. Allo stesso modo trovano applicazione nella fattispecie le disposizioni dettate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

pubblica, di sicurezza degli impianti, di urbanistica-edilizia e, nel caso di utilizzo di personale *non volontario* il rispetto dei rapporti di lavoro.

Nel caso in cui l'attività avviata ed erogata non discenda da sperimentazione di cui al successivo capitolo 5, il Comune, in accordo con i soggetti del Terzo Settore, può chiedere elementi, ai fini conoscitivi, sulle attività avviate sul proprio territorio.

1.4 Chi presenta la CPE

La CPE è presentata dall'Ente gestore dell'unità d'offerta attraverso il suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il legale rappresentante deve presentare il certificato penale e, comunque, deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d'uso.

1.5 Dove si presenta la CPE

La CPE deve essere presentata, direttamente oppure inviata, al competente ufficio del Comune di ubicazione dell'unità di offerta o, in caso di affidamento della funzione ai Comuni associati, al competente ufficio dei Comuni associati stessi; copia per conoscenza, della sola comunicazione (esclusa la documentazione), deve essere trasmessa anche alla ASL di ubicazione dell'unità d'offerta stessa.

1.6 Come si presenta la CPE

La CPE è presentata, secondo quanto disposto dalla l.r. 3/2008, art. 15 comma 1, in forma di autocertificazione.

Presentata dal legale rappresentante dell'Ente Gestore, la CPE deve contenere l'indicazione del soggetto che intraprende l'attività e deve chiaramente indicare:

- la denominazione e la capacità ricettiva dell'unità d'offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio;
- l'ubicazione dell'unità d'offerta sociale;
- il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità di offerta sociale e che sia compatibile con la destinazione d'uso dello stesso;
- la data di inizio attività.

Alla CPE vanno inoltre allegate le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante e la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali. Si tratta cioè di una autodichiarazione del gestore che, opportunamente, dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici, per evidenziare che si tratta di un Gestore responsabile ed informato.

Anche se l'art. 15 della l.r. n. 3/08 si riferisce ai soli requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale, resta ovviamente dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale (esempio: sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi laddove dovuto).

Si evidenzia che l'attività di vigilanza, esercitata dalle ASL, deve concretizzarsi nella sola verifica di tali requisiti, non potendo il Comune introdurre ulteriori requisiti che comporterebbero un appesantimento del procedimento di avvio dell'attività.

A questo proposito si ritiene doveroso chiarire che con la circolare n. 8 del 20 giugno 2008, si demandava al potere regolamentare dei Comuni la definizione delle modalità della comunicazione preventiva e della DIAP, ma non veniva conferito ai Comuni il potere di modificare i requisiti stabiliti dalla regione, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, che pertanto sono e restano quelli precedentemente definiti.

Con la definizione dei modelli regionali allegati si intendono superate altre precedenti disposizioni date.

Il modello di comunicazione è l'allegato 1 al presente documento.

Il modello di autodichiarazione è l'allegato 2 al presente documento.

1.7 I requisiti minimi di esercizio

Ai fini dell'esercizio, l'unità d'offerta sociale deve possedere i requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d'offerta. Resta ovviamente dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale (es. sicurezza

za sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi ecc.), nonché i requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali. Non sono pertanto consentiti ulteriori requisiti minimi di esercizio stabiliti dal Comune.

Restano ovviamente dovute anche la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale dipendente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e regionale. Qualora, per le prestazioni dovute e specifiche dell'unità d'offerta, ci si avvalga di personale dipendente da soggetti terzi, particolare attenzione va riservata al fenomeno delle anomalie contrattuali e salariali che vigono per le diverse tipologie di lavoratori operanti presso la medesima unità di offerta.

In caso di Unità d'offerta Sociale gestita direttamente dal Comune singolo o dai Comuni associati, i requisiti di esercizio coincidono con quelli di accreditamento stabiliti dal Comune singolo o dai Comuni associati.

1.8 Procedimento per la messa in esercizio

Attenendosi ad una lettura coordinata delle norme di cui alla l.r. 8/2007 e l.r. 3/2008, il procedimento dovrà essere il seguente:

1. presentazione della CPE, attraverso la modulistica allegata, direttamente allo sportello unico, o all'ufficio comunale diversamente indicato, fino all'attuazione della previsione dell'art. 38 della legge 133/2008, del Comune di ubicazione dell'unità d'offerta, oppure mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata al Comune. Copia della CPE va inviata per conoscenza alla ASL di ubicazione dell'unità d'offerta stessa.
- La decorrenza dell'esercizio coincide con la data di registrazione di protocollo (fa testo il timbro di protocollo del Comune) o con la data indicata dal Gestore nella domanda.
2. Il Comune, al ricevimento della CPE, verifica la completezza della comunicazione e quella del modello di auto dichiarazione dei requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati dei requisiti soggettivi. In caso di incompletezza, entro il massimo di 30 giorni lavorativi, il Comune fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni.
3. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al precedente punto 2., richiede alla ASL territorialmente competente la visita di vigilanza che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ASL dovrà comunicare l'esito dell'attività di vigilanza, sia al Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, sia al Gestore.
4. In caso di unità d'offerta il cui Ente gestore sia il Comune o l'Associazione dei Comuni cui sia stata delegata la funzione del procedimento di messa in esercizio, il Sindaco del Comune, o il Legale rappresentante dell'Ambito territoriale, informa la ASL competente per territorio della messa in esercizio dell'unità d'offerta, inviando contestualmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti modello 2. La ASL procede poi come da precedente capoverso.

La presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata e, da parte dell'ASL, l'avvio della prevista attività di vigilanza.

Ad eccezione della comunicazione all'Ente Gestore dell'avvenuta protocollazione della CPE e del verbale della vigilanza della ASL, la CPE non necessita di nessun atto formale di autorizzazione o assenso da parte del Comune singolo o associato, sia nella fase di presentazione, sia successivamente al ricevimento del verbale di vigilanza che attesti il possesso dei requisiti minimi di esercizio.

Il Comune a fronte di presentazione di una CPE incompleta o di avvio di attività in mancanza di requisiti minimi previsti ed in ragione delle valutazioni del servizio di vigilanza della ASL, stabilirà secondo dei casi: A) un termine per l'integrazione della documentazione, B) un termine per il rispetto integrale dei requisiti, C) l'inibizione immediata dell'attività.

Tutte le unità d'offerta in esercizio secondo la normativa regionale antecedente l'emanazione della l.r. 3/2008, sono di diritto considerate in regolare esercizio e non devono avviare ulteriori procedimenti, salvo nelle fattispecie di cui al precedente punto 1.2.